

PENSIONE AI SUPERSTITI

La cosiddetta pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto in caso di decesso di un pensionato o di un assicurato.

Se il deceduto non era ancora pensionato la prestazione spetta se lo stesso aveva o 15 anni di contribuzione in totale, oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso.

I beneficiari della prestazione sono il coniuge superstite, i figli minori, i figli maggiorenni studenti e i figli inabili alla data del decesso del dante causa. In mancanza di questi, e con limitazioni ben precise potrebbe spettare ai genitori, ai fratelli e alle sorelle.

Il coniuge separato ha diritto alla prestazione se aveva diritto all'assegno di mantenimento.

Il coniuge divorziato ha diritto alla prestazione se aveva diritto all'assegno di mantenimento, non si è risposato, e se la data di inizio di assicurazione contributiva del deceduto è anteriore alla sentenza di divorzio.

In presenza di più coniugi aventi diritto sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti ad ognuno.

In caso di nuove nozze la pensione viene revocata e al coniuge spetta la cosiddetta "doppia annualità".

I figli maggiorenni che frequentano la scuola media superiore hanno diritto ad una quota di pensione dai 18 ai 21 anni.

I figli maggiorenni studenti universitari hanno diritto ad una quota di pensione fino a 26 anni, nel limite massimo della durata del corso di laurea.

I figli inabili hanno diritto ad una quota di pensione senza limiti di età.

La quota di pensione spettante al coniuge è pari al 60% della pensione di cui era titolare l'altro coniuge o della pensione a cui avrebbe avuto diritto l'altro coniuge. La legge 335/95 ha introdotto una decurtazione della percentuale spettante in base agli altri redditi percepiti dal richiedente.

I figli hanno diritto ad una maggiorazione del 20% della quota di pensione.